



• Intred S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

12 ottobre 2026 - unica convocazione

Brescia, 24 settembre 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTRED S.p.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 12 OTTOBRE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. (“**Intred**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 12 ottobre 2026, alle ore 09:00, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente:

ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR, con contestuale revoca di tali azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata del mandato e del relativo compenso:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2. Determinazione della durata del mandato. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.3. Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.4. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 previa risoluzione consensuale dell’incarico in corso, con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del regolamento assembleare, con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate su mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR, con contestuale revoca di tali azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla vostra approvazione il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan ("**EXM**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), eventualmente segmento STAR (il "**Progetto di Quotazione**"), precisandosi che, a seguito dell'avvio delle negoziazioni su EXM, eventualmente segmento STAR, le azioni ordinarie saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**EGM**") (c.d. *uplisting*).

La quotazione delle azioni su EXM è volta a consentire alla Vostra Società di beneficiare di una maggiore visibilità (presso *partner* strategici così come presso investitori istituzionali), nonché ad assicurare una maggiore liquidità del titolo e l'accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all'EGM, considerato il maggior numero di investitori attivi su tale mercato. La quotazione sul segmento STAR potrebbe peraltro consentire la massimizzazione di tali benefici. Come noto, tale segmento del listino impone infatti ulteriori requisiti in termini di trasparenza, liquidità del flottante e *governance*. Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene la Società ormai matura per questo passaggio.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su EXM, eventualmente segmento STAR, sono richieste (i) ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa Italiana**"), la presentazione a Borsa Italiana di una formale domanda di ammissione a quotazione (la quale include la contestuale richiesta di revoca dalla quotazione su EGM delle azioni ordinarie della Società), nonché di una domanda di ammissione alle negoziazioni, e (ii) ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "**TUF**") e del Regolamento UE 1129/2017 (il "**Regolamento Emittenti**"), il deposito presso Consob di una domanda di approvazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie. Inoltre, ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana è richiesta la presentazione a Borsa Italiana medesima di una domanda specifica ai fini dell'ottenimento della qualifica di emittente STAR.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM, la Società ha conferito l'incarico di *listing agent* a Intermondo SIM S.p.A. per lo svolgimento delle attività allo stesso riservate dal Regolamento di Borsa Italiana.

Il perfezionamento del Progetto di Quotazione sarà quindi subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e di Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intred S.p.A.,

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*

delibera

1. *di approvare la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, Segmento STAR ricorrendone i presupposti, e la presentazione a Borsa Italiana delle domande di ammissione a quotazione e di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società;*

2. *di approvare, conseguentemente, la richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione di cui al punto precedente;*
3. *di approvare la presentazione a Consob della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni, nelle forme tecniche ritenute più idonee allo scopo e in conformità alla disciplina applicabile (il "**Prospetto Informativo**");*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, in carica pro tempore, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e, pertanto, per (i) compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie EXM, eventualmente Segmento STAR, compresi tutti i poteri per convenire, definire, modificare e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, ogni documento relativo all'operazione, ivi incluse le domande di ammissione a quotazione e alle negoziazioni da presentare a Borsa Italiana, le istanze da presentare a Consob, il Prospetto Informativo, sottoponendolo all'approvazione della Consob, nonché ogni negozio, contratto, atto, istanza, documento, certificato e dichiarazione comunque necessario, connesso o correlato al Progetto di Quotazione e (ii) procedere con ogni adempimento e formalità ulteriori necessari per l'ammissione a quotazione delle azioni su EXM, eventualmente segmento STAR;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, in carica pro tempore, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per rinunciare al Progetto di Quotazione qualora non dovessero sussistere le condizioni per il positivo perfezionamento della stessa nell'interesse della Società."*

* * *

2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata del mandato e del relativo compenso**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la convocazione della presente assemblea, anche alla luce della precedente delibera relativa all'approvazione del c.d. "*uplisting*", e subordinatamente all'approvazione di tale deliberazione, l'intero Consiglio di Amministrazione della Società in carica ha rassegnato le proprie dimissioni, così da permettere la nomina di un Consiglio di Amministrazione che fosse in linea con i requisiti previsti per la quotazione su un mercato regolamentato.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 15 dello Statuto Sociale della Società nonché secondo le altre prescrizioni applicabili e gli ulteriori requisiti richiesti per le società quotate su un mercato regolamentato, come di seguito dettagliate.

Il Consiglio di amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1. **Determinazione della durata del mandato. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea di cui almeno un membro dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e scelto secondo le

modalità e rispettando le previsioni di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato.

2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2.3. Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista.

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate, ai sensi di statuto, entro il 7° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 5 ottobre 2026) e saranno successivamente messe a disposizione sul sito internet della Società, corredate della relativa documentazione accessoria.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; (ii) i curriculum vitae dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (inclusi i requisiti di cui all'art. 147-quinquies del TUF) nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 18 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data ("**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" o anche solo "**Criteri**"), ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ai sensi di Statuto almeno 1 candidato di ciascuna lista dovrà possedere i predetti requisiti di indipendenza.

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito internet della Società www.intred.it (Sezione "*Governance-Documents Societari e Procedure*").

Tuttavia, oltre a quanto sopra, nella selezione dei candidati alla carica di amministratore, si invitano i signori azionisti a tenere in considerazione altresì i requisiti previsti dalla normativa applicabile alle società ammesse a negoziazione sui mercati regolamentati e, in particolare, sul mercato Euronext Milan – segmento Euronext STAR Milan, ivi comprese le disposizioni previste dal Codice di Corporate Governance, al quale la Società ha già deliberato di aderire con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. In particolare, i signori azionisti dovranno tenere in considerazione:

- il numero di amministratori indipendenti, che, ai fini dell'ammissione sul segmento STAR dovrà essere il seguente: pari (i) almeno a 2, qualora si proponga di individuare il numero di amministratori fino ad 8 membri; e (ii) almeno a 3, qualora si proponga di individuare il numero di amministratori in 9 membri;
- che gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal TUF e della normativa applicabile alle società quotate su un mercato regolamentato, e che gli amministratori indipendenti, oltre ai requisiti previsti dall'art. 148 del TUF, dovranno altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;
- alle quote di genere relative alla composizione dell'organo, che, fino al primo rinnovo dell'organo successivo all'ammissione alle negoziazioni su EXM, dovrà garantire che il genere meno rappresentato dovrà essere almeno pari ad 1/3 dei relativi componenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, risulteranno eletti quali membri del Consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Quale ultimo membro del Consiglio di amministrazione sarà nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (il "**Candidato di Minoranza**") e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

Inoltre, ai sensi di Statuto, l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto dalla Lista di Minoranza, ove presentata. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella Lista di Minoranza non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati sarà sostituito dal candidato di tale Lista di Minoranza che sarà in possesso dei predetti requisiti.

Ai fini della votazione e della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (i.e. 2,5%).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero previamente fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello previamente determinato dall'Assemblea, quest'ultima delibererà con le maggioranze di legge.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista presentata. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza o l'unica lista presentata non indichi il candidato alla presidenza, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge ovvero, in subordine, dal Consiglio di amministrazione ai sensi di Statuto.

2.4. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 20 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, al Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'Assemblea dei soci. In tal caso, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Tuttavia, l'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione del consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione medesimo.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione Vi invita a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di amministrazione, procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di amministrazione.

* * *

3. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 previa risoluzione consensuale dell'incarico in corso, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "**Decreto**"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

Si ricorda infatti che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul mercato EXM acquisirà lo stato di "*ente di interesse pubblico*" ai sensi del Decreto e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso. A questo proposito il Collegio Sindacale della Società è stato incaricato di fornirVi una proposta motivata in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale novennale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il testo della proposta motivata del Collegio Sindacale è allegato alla presente Relazione sub Allegato A. Il parere del Collegio Sindacale circa la risoluzione consensuale del precedente incarico è allegato alla presente Relazione sub Allegato B.

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale del bilancio di esercizio della Società ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto. Inoltre, il testo della proposta prevede, come specificato nella Proposta Motivata, un'apposita clausola di rinegoziazione e estensione dell'incarico alla società di revisione nel caso in cui la Società dovesse essere tenuta in futuro alla redazione del bilancio consolidato.

In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio della Società sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D.lgs. 58/98 (nel seguito "**TUF**") con il bilancio d'esercizio ed eventualmente consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge. Il giudizio espresso includerà altresì una dichiarazione, che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle relazioni sulla gestione e nelle specifiche informazioni sopra identificate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1.2, del TUF, la revisione legale comporterà la verifica della conformità del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 relativamente al formato elettronico unico di comunicazione (nel seguito "**Regolamento Delegato ESEF**"). Tali verifiche si concluderanno con l'emissione delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio ed eventualmente sul bilancio consolidato ai sensi degli artt. 14 del Decreto e 10 del Regolamento.

Al fine di procedere con il menzionato conferimento, risulta preliminarmente necessario procedere alla risoluzione del contratto di revisione legale triennale attualmente in essere con la società di revisione Deloitte&Touche S.p.A.

Pertanto, la Società ha provveduto a proporre a Deloitte&Touche S.p.A. la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni su EXM, specificando che tale risoluzione si rende necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "**Decreto Ministeriale**"), l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico.

Previo parere favorevole rilasciato sul punto dal Collegio Sindacale e delibera in tal senso favorevole dell'assemblea, la risoluzione consensuale avrà efficacia subordinata alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM ed alla conseguente efficacia del conferimento dell'incarico di revisione novennale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea (i) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 12 novembre 2024 alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A.; e (ii) il conferimento dell'incarico novennale di revisione sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto. Si invitano pertanto i signori azionisti a prendere visione della proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2026-2034.

Come anticipato, la proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 è allegata alla presente Relazione sub Allegato A. Il parere favorevole del Collegio Sindacale circa la risoluzione dell'incarico attualmente in essere è allegato alla presente Relazione sub Allegato B.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria di Intred S.p.A.,

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del parere del Collegio Sindacale con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a Deloitte&Touche S.p.A. per la revisione legale triennale;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale novennale.*

delibera

1. *di approvare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 12 novembre 2024 alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per il triennio 2024-2026;*
2. *di affidare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato, alla società di revisione individuata dal Collegio Sindacale nel parere dallo stesso rilasciato in conformità con la normativa vigente, per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2034, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa come descritta nella proposta motivata;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, il potere di dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti che precedono, ivi inclusi i poteri di addvenire alla risoluzione dell'incarico triennale con Deloitte&Touche S.p.A., porre in essere tutte le comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e connesse a tale risoluzione, procedere alla sottoscrizione del nuovo incarico novennale nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune, ivi incluso il potere di apportare all'incarico novennale tutte le modifiche ed integrazioni, anche di importo e di corrispettivo, connesse alle eventuali variazioni di perimetro dell'attività di revisione che dovessero intervenire nel tempo, così come indicato nella relativa proposta formulata dalla società di revisione e riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale.”*

*** **

4. **Approvazione del regolamento assembleare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per l'esame e l'approvazione di un regolamento assembleare, che entrerà in vigore a

decorrere dalla, e subordinatamente alla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR.

Il regolamento del quale si propone l'adozione (il "**Regolamento**") disciplina, *inter alia*, (i) le procedure da seguire ed i comportamenti da tenere al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari della Società, e (ii) le modalità di intervento in assemblea e le regole per la discussione sui punti all'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel nuovo statuto che sarà oggetto di approvazione al successivo punto n.1 all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Copia del Regolamento è allegata alla presente relazione illustrativa sub Allegato C. Successivamente all'eventuale inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM, il Regolamento sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.intred.it.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria di Intred S.p.A.,

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- presa visione del testo del regolamento assembleare allegato alla predetta relazione illustrativa sub Allegato C;*

delibera

- 1. di approvare il regolamento assembleare nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sub Allegato C, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con facoltà di subdelega a terzi, ogni e qualsivoglia potere al fine di finalizzare la bozza di regolamento assembleare, apportando allo stesso tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie sulla base di richieste in tal senso formulate da Consob o da Borsa Italiana, nonché ogni e qualsivoglia potere al fine di allineare il testo dello stesso ad eventuali modifiche di legge o statutarie approvate successivamente alla relativa approvazione.”*

* * *

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate su mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per l'esame e l'approvazione di un nuovo statuto sociale della Società necessario ai fini

del progetto di *uplisting* della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext Milan ("**EXM**"), e occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, deliberato da codesta assemblea al punto 1 all'ordine del giorno della seduta ordinaria.

Il processo di *uplisting* delle azioni della Società dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan all'EXM, e occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello statuto sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su EXM nonché alla *best practice* delle società quotate su tale mercato.

Il testo dello statuto sociale, così come modificato, su cui siete chiamati a deliberare, entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM, e occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan.

Le modifiche statutarie di maggiore rilevanza possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

- la convocazione dell'Assemblea, l'intervento e il voto nella stessa saranno disciplinate dalle disposizioni TUF e del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM;
- la composizione dell'organo amministrativo e la nomina dei relativi componenti saranno disciplinate dalle disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM, con la relativa applicazione dei criteri previsti dalla predetta normativa in termini di tutela del genere meno rappresentato e di numero minimo di amministratori indipendenti. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha optato per mantenere la modalità di elezione degli organi sociali attraverso il meccanismo del voto di lista;
- l'introduzione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- l'introduzione della facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alla definizione di una modalità di partecipazione esclusiva all'assemblea dei soci (ex. art. 125-bis.1 del TUF) e la conseguente disciplina in tale circostanza. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha optato per introdurre direttamente in statuto la facoltà prevista dall'art. 125-bis.1, comma 4, TUF volta a limitare la partecipazione alla discussione in assemblea ai soli detentori di una partecipazione superiore allo 0,05% del capitale sociale.

Inoltre, lo statuto è stato semplificato attraverso l'eliminazione delle clausole relative alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto e alla disciplina in materia di trasparenza degli assetti proprietari nonché di tutte le altre disposizioni connesse alla quotazione su Euronext Growth Milan, in quanto troveranno applicazione *ex lege* nei confronti della Società una volta acquisito lo status di società quotata su EXM.

Per una più completa informativa sul testo dello statuto sociale proposto, si rimanda all'allegato alla presente Relazione sub Allegato D.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea straordinaria di Intred S.p.A.,

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno;*
- *presa visione della proposta di statuto avente efficacia subordinata alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;*

delibera

1. *di adottare il nuovo statuto di Intred S.p.A. nel testo allegato al presente verbale sub Allegato D, subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan; e*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

* * *

Brescia, 24 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(f.to Daniele Peli)

**ALLEGATO A – PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE
DEI CONTI AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N.39**

PROPOSTA MOTIVATA
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39

* * *

Ai Signori Azionisti di Intred S.p.A.,

l'Assemblea di Intred S.p.A. ("**Intred**" ovvero la "**Società**") in data 12 Ottobre 2026 sarà chiamata a deliberare, tra l'altro, circa il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con conseguente e contestuale esclusione delle azioni ordinarie dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

In conseguenza di ciò, una volta che le azioni ordinarie di Intred saranno ammesse su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, la Società diverrà Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 39/2010 (il "**Decreto**"); con l'ottenimento di tale qualifica sorge in capo alla Società l'obbligo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, di conferire l'incarico di revisione legale per un periodo di nove esercizi.

A tal fine si renderà quindi necessario provvedere alla risoluzione consensuale dell'incarico, attualmente in essere, conferito a Deloitte & Touche S.p.A. ("**Deloitte**") dall'Assemblea del 12 Novembre 2024, per il triennio 2024-2026 ed al conferimento da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di un nuovo incarico conforme alle previsioni del Decreto, avente efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan, e occorrendone i presupposti su Euronext STAR Milan (la "**Data di Inizio delle Negoziazioni**"). La Società e Deloitte intendono risolvere consensualmente l'attuale incarico di revisione a decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, subordinatamente alla circostanza che tale risoluzione sia approvata dall'Assemblea degli azionisti del 12 Ottobre p.v..

Si rende noto che questo Collegio Sindacale ha già reso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 261/2012, in merito alla risoluzione consensuale sopra citata.

Ai sensi di legge, il conferimento da parte dell'Assemblea degli azionisti del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi del Decreto deve avvenire previa sottoposizione alla stessa di una proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

Tenuto conto di quanto precede,



Pag. 1 di 6



PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, "... l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";
- il processo di selezione del revisore deve essere condotto secondo canoni di trasparenza, non discriminazione e apertura a una pluralità di offerte, nel migliore interesse di Intred senza influenza di terze parti e senza applicazione di alcuna delle clausole menzionate nell'art. 16, par. 6, del Regolamento (UE) n. 537/2014 (il "Regolamento");
- ai sensi dell'art. 16, par. 2 e 5, del Regolamento la proposta dell'organo di controllo deve essere motivata, deve contenere almeno due possibili alternative di conferimento e deve indicare espressamente la preferenza, debitamente giustificata, per una delle due;
- su iniziativa della Società:
 - i. in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 261/2012, è stata acquisita la disponibilità di Deloitte a risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea del 12 Novembre 2024, per il triennio 2024-2026 a decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, con la precisazione che tale risoluzione è, in ogni caso, subordinata alla circostanza che l'Assemblea degli azionisti di Intred prevista in data 12 Ottobre p.v. approvi la stessa;
 - ii. è stato avviato un processo di selezione per il conferimento di un nuovo incarico novennale per la revisione legale di Intred, a decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni;

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti novennale;
- che il Collegio Sindacale ha, quindi, identificato criteri di selezione dallo stesso ritenuti chiari ed oggettivi al fine di garantire un procedimento caratterizzato da trasparenza e oggettività delle decisioni assunte. I criteri di selezione utilizzati per valutare le offerte hanno riguardato sia elementi quantitativi che qualitativi, quali: (i) la



conoscenza della Società; (ii) le caratteristiche della società di revisione e del suo network, (iii) la composizione del team di revisione e gli specialisti; (iv) l'approccio metodologico proposto per le attività in oggetto; e (v) gli elementi economici delle offerte, quali in particolare gli onorari complessivamente proposti per le diverse aree di intervento e le ore di lavoro indicate nei piani di revisione.

- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società di revisione:
 - 1) Deloitte & Touche S.p.A. ;
 - 2) KPMG S.p.A.;
 - 3) EY S.p.A.;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le proposte pervenute prevedono, per ciascun esercizio, la revisione contabile del bilancio di esercizio, incluse la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio e della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, l'esame dell'adeguatezza del sistema di controllo interno, le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della corretta tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato.

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle proposte, anche considerate le modalità operative e le risorse professionali previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le proposte pervenute contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le medesime società di revisione risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che, con riferimento all'offerta di Deloitte & Touche S.p.A., le attività oggetto dell'incarico, come risultanti dalla proposta pervenuta, comprendono per ciascun esercizio:

-
- i. la revisione contabile del bilancio di esercizio di Intred S.p.A., incluse la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio e della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, l'esame dell'adeguatezza del sistema di controllo interno ai soli fini del giudizio sul bilancio, le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per un impegno stimato di 850 ore annue e un corrispettivo annuo di Euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00);
- ii. la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Intred S.p.A., per un impegno stimato di 240 ore annue e un corrispettivo annuo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00);
- che il corrispettivo complessivo annuo proposto da Deloitte & Touche S.p.A. ammonta pertanto a Euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), per un impegno annuo complessivo stimato di 1.090 ore, al netto di IVA, spese vive addebitate nella misura del loro sostenimento e spese amministrative e di uso della tecnologia (pari all'8%);
 - che, in aggiunta al corrispettivo annuo complessivo sopra indicato, la proposta di Deloitte & Touche S.p.A. prevede una valorizzazione indicativa aggiuntiva, compresa tra Euro 12.000,00 (dodicimila/00) e Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui, per l'eventuale svolgimento della revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Intred. Tale attività si renderebbe necessaria qualora il perimetro di consolidamento del gruppo dovesse variare rispetto a quello attuale e la Società fosse conseguentemente tenuta, ai sensi di legge, alla redazione e alla revisione di un bilancio consolidato;
 - che il corrispettivo complessivo annuo proposto da KPMG S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio, come previsto dalla legislazione italiana vigente, incluse la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Intred S.p.A., ammonta a Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), per un impegno annuo complessivo stimato di 980 ore, al netto di IVA, spese vive addebitate nella misura del loro sostenimento e spese amministrative e di uso della tecnologia (pari all'13%);

-
- che, in aggiunta al corrispettivo annuo complessivo sopra indicato, la proposta di KPMG S.p.A. prevede una valorizzazione indicativa aggiuntiva di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui, per l'eventuale svolgimento della revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Intred. Tale attività si renderebbe necessaria qualora il perimetro di consolidamento del gruppo dovesse variare rispetto a quello attuale e la Società fosse conseguentemente tenuta, ai sensi di legge, alla redazione e alla revisione di un bilancio consolidato.

Tutto quanto sopra considerato e tenuto conto, in particolare, dell'esito della procedura di ponderazione degli aspetti qualitativi e quantitativi sopra illustrati, tenendo inoltre conto della completezza delle proposte e delle assicurazioni sull'indipendenza da parte delle società di revisione, tenuto altresì conto che l'art. 16, comma 2 del Regolamento prevede che la proposta motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e richiesto allo stesso Collegio Sindacale di esprimere una preferenza debitamente giustificata, il Collegio Sindacale

PROPONE

all'Assemblea degli azionisti di Intred S.p.A. di conferire l'incarico di revisione legale di Intred S.p.A. per gli esercizi 2026-2034 alternativamente alla società Deloitte & Touche S.p.A. o alla società KPMG S.p.A. e tra le due

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

per la società Deloitte & Touche S.p.A. la cui offerta, all'esito della procedura di raccolta e selezione delle proposte svolta dal Collegio Sindacale, è risultata la migliore e maggiormente in linea con le esigenze di Intred S.p.A..

Tale preferenza si fonda, in particolare, sulla profonda conoscenza della Società che Deloitte & Touche S.p.A. ha maturato nel tempo a seguito dei precedenti incarichi di revisione legale dei conti, elemento fondamentale per garantire la necessaria continuità informativa ed operativa nella fase successiva al perfezionamento dell'operazione di *uplisting*, favorendo un'efficace ed immediata rendicontazione secondo i più elevati standard richiesti dal segmento STAR e, al contempo, mitigando i rischi connessi al cambio di perimetro regolamentare.

A ciò si aggiunge la congruità dell'offerta economica proposta da Deloitte & Touche S.p.A., risultata sostanzialmente in linea con quella presentata da KPMG S.p.A. (Euro 82.000,00 annui, oltre spese accessorie forfettizzate all'8%, contro Euro 75.000,00 annui, oltre spese accessorie forfettizzate al 13%); i predetti importi si intendono al netto di IVA



e spese vive;

INVITA

l'assemblea a deliberare in merito alla proposta sopra esposta.

Brescia, 24 Settembre 2026

Firmato

Il Collegio Sindacale

Simona Pezzolo De Rossi, Presidente del Collegio Sindacale



Lucrezia Cossu, Sindaco Effettivo



Giovanni Simonelli, Sindaco Effettivo



**ALLEGATO B – OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL
CONTRATTO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**OGGETTO: OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTRED S.P.A. SULLA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ATTUALMENTE IN CORSO
TRA INTRED S.P.A. E DELOITTE & TOUCHE S.P.A.**

All'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A.

L'Assemblea di Intred S.p.A. ("Intred" ovvero la "Società") in data 12 Ottobre 2026, sarà chiamata a deliberare, tra l'altro, circa il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con conseguente e contestuale esclusione delle azioni ordinarie dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan.

In conseguenza di ciò, una volta che le azioni ordinarie di Intred saranno ammesse su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, la Società acquisirà lo status di Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 39/2010 (il "**Decreto**"); con l'ottenimento di tale qualifica sorge in capo alla Società l'obbligo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, di conferire l'incarico di revisione legale per un periodo di nove esercizi.

Si rende pertanto necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale affinché Intred possa conformarsi agli obblighi previsti dal Decreto per gli enti di interesse pubblico, ivi inclusa la durata novennale dell'incarico di revisione legale.

A tal riguardo si ricorda che:

- la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ("**Deloitte**") con sede legale in Via Santa Sofia n. 28, Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03049560166, iscritta al n. 132587 del Registro dei Revisori Legali, è stata incaricata della revisione legale dei conti di Intred dall'Assemblea della Società del 12 Novembre 2024 per il triennio 2024-2026 ai sensi del Decreto;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), del Decreto Ministeriale del 28 Dicembre 2012, n. 261, l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale.

Fermo quanto precede, Intred ritiene in ogni caso preferibile inviare a Deloitte una proposta avente ad oggetto la risoluzione consensuale del contratto di servizi professionali volti alla revisione legale ex D.lgs. n. 39/2010 del bilancio di Intred con decorrenza dalla data di inizio

delle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

CONSIDERATO CHE

- appaiono condivisibili le ragioni esposte dal Consiglio di Amministrazione di Intred in merito all'opportunità di risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale dei conti con Deloitte nei termini sopra illustrati, al fine di conferire un nuovo incarico di revisione legale conforme alle norme vigenti per gli enti di interesse pubblico;
- l'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261 del 28 Dicembre 2012, emanato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, prevede la possibilità di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale;
- la medesima Assemblea degli Azionisti di Intred chiamata ad approvare la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con Deloitte sarà, altresì, chiamata a conferire, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, un nuovo incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di Intred, qualora il perimetro di consolidamento del gruppo dovesse variare rispetto a quello attuale e la Società fosse conseguentemente tenuta, ai sensi di legge, alla redazione e alla revisione di un bilancio consolidato, per il periodo di nove esercizi, in ossequio alle norme vigenti in tema di revisione dei conti degli enti di interesse pubblico,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla risoluzione consensuale del contratto attualmente in essere tra Intred e Deloitte avente ad oggetto l'incarico di revisione legale per il triennio relativo agli esercizi con chiusura al 31 Dicembre degli anni 2024-2026 della Società, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan.

Brescia, 24 Settembre 2026

Firmato

Il Collegio Sindacale

Simona Pezzolo De Rossi, Presidente del Collegio Sindacale



Lucrezia Cossu, Sindaco Effettivo



Giovanni Simonelli, Sindaco Effettivo



ALLEGATO C – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

**REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DI INTRED S.P.A.**

**CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intred S.p.A. (la “**Società**”).
- 1.2. Il Regolamento sarà applicato a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan (eventualmente segmento STAR) e fino alla data in cui le azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni eventualmente esistenti della Società rimarranno ammesse alla negoziazione su Euronext Milan ovvero su un altro mercato regolamentato all'interno dell'Unione Europea.
- 1.3. Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria della Società in data [•] 2026, è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Il Regolamento è, altresì, disponibile sul sito *internet* della Società (www.intred.it).
- 1.4. Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle eventuali assemblee di speciali categorie di azioni e alle eventuali assemblee degli obbligazionisti.
- 1.5. Salvo quanto disposto dal successivo Articolo 18, le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

**CAPO II
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

- 2.1. Possono partecipare, intervenire nella discussione e votare in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi, intervenire nella discussione e di esercitare il diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, *pro tempore* vigenti, nonché dello statuto della Società di volta in volta in vigore (lo “**Statuto**”).
- 2.2. Come specificamente previsto dallo Statuto, è facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società prevedere, in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti, che l'intervento in Assemblea dei legittimati al diritto di voto e l'esercizio del medesimo avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 125-bis.1 e dell'art. 135-undecies TUF. In tale circostanza, il diritto di integrazione dell'ordine del giorno, il diritto di effettuare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno e il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno potrà essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'avviso di

convocazione e in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti. Nel caso di partecipazione esclusiva all'Assemblea per il tramite del rappresentante designato, il presente Regolamento si applicherà per quanto compatibile.

- 2.3. È possibile esercitare il diritto di voto mediante rappresentante secondo quanto disposto dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. Resta inteso, per meri fini di chiarezza, che tra i soggetti legittimati a intervenire rientra anche il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ove individuato in conformità all'avviso di convocazione e allo Statuto.
- 2.4. Possono partecipare all'Assemblea i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società.
- 2.5. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del presidente dell'Assemblea (il "**Presidente**") e secondo le modalità determinate dal medesimo, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento salva autorizzazione del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle eventuali società del gruppo, membri degli organi amministrativi o di controllo delle eventuali società del gruppo, rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, consulenti della Società e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 2.6. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente e secondo le modalità determinate dal medesimo, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente, il personale ausiliario e gli eventuali scrutatori non soci, incaricati dello svolgimento, tra l'altro, delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del Notaio di cui al successivo Paragrafo 4.2.
- 2.7. Inoltre, possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente e secondo le modalità determinate dal medesimo, senza poter prendere la parola, quali invitati, consulenti, esperti, analisti finanziari, esponenti della comunità economico-finanziaria e giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radio/televisive, accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti e le richieste di partecipazione di tali soggetti devono pervenire presso la sede legale della Società entro le ore 18.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data dell'Assemblea. I soggetti indicati al presente comma, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.
- 2.8. Ove l'Assemblea sia tenuta, in tutto o in parte, mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili, deve essere garantita ai soggetti legittimati la possibilità di partecipare, intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione assembleare. Devono essere altresì garantite la contestualità dell'esame e della deliberazione e dovranno essere indicati e/o comunicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società ai quali i legittimati possono affluire.
- 2.9. Nei casi previsti dal precedente Paragrafo 2.8, in caso di interruzione o malfunzionamento tecnico significativo, il Presidente può sospendere i lavori. Qualora il ripristino non sia possibile entro un termine ragionevole, si applica quanto disposto dal successivo Articolo 10.

...

Art. 3***Verifica della legittimazione alla presenza e all'intervento in Assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi***

- 3.1. Le operazioni di identificazione del personale e di verifica della legittimazione alla presenza, alla discussione e al voto in Assemblea hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.
- 3.2. Coloro che hanno diritto di partecipare in Assemblea ai sensi del precedente Articolo 2 del Regolamento, devono esibire al personale ausiliario incaricato dalla Società collocato all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (il **"Personale Incaricato"**), un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione (ivi compresa la comunicazione dell'intermediario incaricato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea o copia della predetta comunicazione), nello Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. Ove ritenuto necessario, a coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Incaricato rilascia apposita scheda di partecipazione/votazione o altro strumento, anche elettronico, da conservare per l'intera durata di svolgimento dei lavori assembleari, validi ai fini dell'esercizio del diritto di voto e per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, alla discussione e al voto.
- 3.3. Coloro che hanno diritto di partecipare o essere presenti in Assemblea ai sensi del precedente Articolo 2, Paragrafi 4, 5 e 6, devono esibire al Personale Incaricato, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione. Ove ritenuto necessario, a coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Incaricato rilascia apposito contrassegno identificativo per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza e all'intervento in Assemblea. Su richiesta di uno o più legittimati, il Presidente dà lettura dell'elenco nominativo degli invitati presenti e delle relative qualifiche.
- 3.4. I soggetti presenti che, per qualsiasi ragione, intendano allontanarsi dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Personale Incaricato e a restituire, nel caso, la scheda di partecipazione/votazione, lo strumento, anche elettronico, ovvero il contrassegno identificativo ricevuti. Il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al Personale Incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione, dello strumento, anche elettronico, ovvero del contrassegno identificativo. Ove l'Assemblea si svolga mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza, dell'eventuale abbandono della "sala virtuale" deve essere data comunicazione e, in caso di nuovo accesso, dovrà procedersi a nuova identificazione del soggetto interessato.
- 3.5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari del diritto di voto devono far pervenire preventivamente la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria della Società con le modalità specificate nell'avviso di convocazione, ferma restando

...

la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.

- 3.6. Salvo preventiva specifica autorizzazione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'adunanza non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari. La medesima previsione si applica, in quanto compatibile, alle assemblee tenute mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuno di detti apparecchi, strumenti o congegni, ne determina condizioni e limiti. In particolare, il Presidente può autorizzare che i lavori dell'Assemblea possano essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte e rendere più agevole la redazione del verbale, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

Art.4

Presidente, segretario, notaio e Personale Incaricato

- 4.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto o, in caso di assenza, impedimento o non disponibilità dei soggetti indicati dallo Statuto, la persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza dei soci presenti.
- 4.2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato secondo le disposizioni di legge e di Statuto (il **"Segretario"**). Il Segretario assiste il Presidente nella redazione del verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto ai sensi di legge e di Statuto (il **"Notaio"**). Con il consenso del Presidente, il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 4.3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
- 4.4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare o essere presenti all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea a cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
- 4.5. Il Presidente, per il servizio d'ordine e il necessario supporto tecnico, si avvale del Personale Incaricato, munito, ove necessario, di specifici segni di riconoscimento.
- 4.6. Il Presidente, anche su segnalazione del Personale Incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto in Assemblea.

Art. 5

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

...

- 5.1. Il Presidente, anche con l'ausilio del Personale Incaricato e degli altri assistenti incaricati dal Presidente, accerta l'identità dei presenti e verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente Paragrafo e al successivo Paragrafo 5.5, deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe o qualora vi siano irregolarità circa il diritto di partecipazione all'Assemblea, può escludere il diritto di partecipazione, di intervento nella discussione e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbia esibito deleghe irregolari.
- 5.2. In caso di contestazione circa il diritto di partecipare all'assemblea, di intervenire nella discussione o di votare, il Presidente decide, sentito, ove lo ritenga opportuno, il presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, il sindaco più anziano per età.
- 5.3. Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari del diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per delega o altra forma di rappresentanza. Sotto la direzione del Presidente è redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società con la specificazione del numero di azioni e voti da ciascuno rappresentati. Inoltre, il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione assembleare dei soggetti indicati dal precedente Articolo 2, Paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.
- 5.4. Il Presidente, dopo aver accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, dichiara aperti i lavori assembleari e dà lettura dell'ordine del giorno. Eventuali interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'Assemblea sono limitati a questa fase.
- 5.5. Qualora non siano raggiunti i *quorum* previsti dallo Statuto, il Presidente, non prima che siano decorsi 90 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, proclama deserta l'Assemblea e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove esistente. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 5.6. Il Presidente, nel corso dell'Assemblea, accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione, anche sulla base delle disposizioni dello Statuto, e alla votazione sugli argomenti stessi.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 6

Ordine del giorno

- 6.1. Di regola, il Presidente o, su suo invito, i membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società nonché gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento o che lo assistono ai sensi dei precedenti Articoli 2 o 4, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, di regola non è data lettura

...

della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati, nei modi previsti dalla legge, in data anteriore all'Assemblea (ivi incluse le risposte alle domande messe a disposizione prima dell'assemblea).

- 6.2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, se la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si oppone, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Art. 7

Interventi e repliche nella discussione

- 7.1. Il Presidente regola e disciplina la discussione, dando la parola a tutti coloro che intervengono all'Assemblea che abbiano richiesto di prendere la parola e che siano legittimati, ai sensi dello Statuto a partecipare alla discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'Assemblea e delle risposte eventualmente fornite.
- 7.2. Nel corso della discussione, i legittimati all'esercizio del diritto di voto e alla partecipazione alla discussione possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, esponendo osservazioni e chiedendo informazioni. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.
- 7.3. Coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario, al Notaio o all'eventuale ufficio di presidenza. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste d'intervento che, in ogni caso, non potranno essere avanzate prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento (ovvero di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ove la discussione fosse unificata). La richiesta di intervento può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.
- 7.4. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso, il Presidente, di regola, concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo e, ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Ove l'Assemblea si svolga mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza, le richieste di intervento sono formulate per iscritto tramite gli strumenti messi a disposizione della piattaforma in uso.
- 7.5. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione. I soggetti di cui al precedente Articolo 2, Paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5, prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

...

- 7.6. Il Presidente o, su suo invito, i membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società e coloro che assistono il Presidente ai sensi dei precedenti Articoli 2 o 4, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno ovvero ancora al termine della trattazione congiunta di due o più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto ritenuto opportuno dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. Si applica in tal caso, su iniziativa e ove ritenuto opportuno dal Presidente, il successivo Articolo 10.
- 7.7. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno, domande alla quali sia già stata risposta prima dell'Assemblea o attraverso la pubblicazione di documenti nella forma delle "*Frequently Asked Questions*" ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili. Inoltre, il Presidente può decidere di accorpare la risposta a più domande o intervenuti ove si riferiscano ad argomenti unitari.
- 7.8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Art. 8

Durata degli interventi e replica

- 8.1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a 10 minuti per gli interventi ed a 5 minuti per le repliche (riducibili a 5 minuti per gli interventi e 3 per le repliche nel caso di Assemblee con un elevato numero di partecipanti o con un numero elevato di argomenti all'ordine del giorno) – al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica soluzione.
- 8.2. Il Presidente comunica in apertura della discussione su ciascun punto all'ordine del giorno, ovvero all'inizio dei lavori, i tempi previsti per gli interventi e per le repliche di cui al Paragrafo 8.1 che precede, con facoltà di adeguarli in ragione del numero dei legittimati che hanno richiesto la parola e della complessità degli argomenti.
- 8.3. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, ovvero può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento, consentendo all'oratore di concludere nei 5 minuti successivi.
- 8.4. Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti, l'intervento in Assemblea dei legittimati al diritto di voto e l'esercizio del medesimo avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 125-bis.1 e dell'art. 135-undecies TUF, quest'ultimo potrà dare lettura e consegnare al Presidente per la verbalizzazione eventuali interventi e/o dichiarazioni presentati dai legittimati tramite delega o sub-delega; in tal caso, anche in deroga a quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea e il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno potrà essere esercitato unicamente

...

prima dell'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti.

Art. 9

Proposte di deliberazione

- 9.1. Fermi i limiti stabiliti dalla legge, i soggetti legittimati al diritto di voto in Assemblea hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente previste dall'avviso di convocazione (o altra documentazione predisposta dalla Società ai fini dell'Assemblea) o formulate dal consiglio di amministrazione ovvero dai soggetti legittimati richiedenti la convocazione dell'Assemblea o l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e dello Statuto, purché tali proposte di deliberazione siano pertinenti all'ordine del giorno e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare.
- 9.2. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione in base agli anzidetti criteri e alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e decide se porle in votazione.

Art. 10

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

- 10.1. Nel corso della riunione, il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la predisposizione delle risposte agli interventi) e salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, può sospendere i lavori per un periodo di regola non superiore a 3 ore, motivando la decisione, o al diverso periodo determinato dall'Assemblea.
- 10.2. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato – su proposta del Presidente ovvero di intervenuti che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale – può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore, comunque, a 30 giorni.
- 10.3. Ove l'Assemblea si svolga, in tutto o in parte, mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza e il collegamento venga meno, ovvero i partecipanti riscontrino problemi tecnici significativi, nel corso dei lavori, il Presidente potrà sospendere la riunione e, qualora sia possibile rimediare all'interruzione (o ai problemi tecnici) entro un arco temporale non superiore a 2 ore per ciascuna interruzione, i lavori proseguiranno dopo la stessa. Qualora invece l'interruzione si protragga e non sia possibile rimediare nel predetto arco temporale, il Presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con conseguente necessità di riconvocazione, facendo eventualmente salve le delibere già approvate, ovvero, in alternativa, rinviare l'Assemblea ad altra data per la sua prosecuzione, fermo restando che, ove siano state previste convocazioni successive alla prima, la prosecuzione dovrà avvenire in data antecedente a quella fissata per l'eventuale convocazione successiva.

Art. 11

Poteri del Presidente

...

- 11.1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e reprimere abusi del diritto di intervento.
- 11.2. Ai fini di cui al precedente Paragrafo 11.1, salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, il Presidente può togliere la parola, comunque nei limiti di legge:
- a) qualora un soggetto parli senza averne la facoltà o il diritto o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - c) in tutti i casi in cui un soggetto pronunci parole, frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine o altri casi di turbative, eccessi o abusi.
- 11.3. Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento e richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione (ovvero, ove l'Assemblea si svolga in teleconferenza e/o videoconferenza, dalla "sala virtuale") per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente richiamate, avvalendosi, ove necessario, del Personale Incaricato.
- 11.4. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti spettanti ai soggetti presenti, nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili.

Art. 12

Chiusura della discussione

- 12.1. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno. Dopo la chiusura della discussione, nessun legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi e sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata, il cui contenuto non costituisce riapertura del dibattito sul merito.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 13

Operazioni preliminari

- 13.1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del precedente Paragrafo 11.3.

...

- 13.2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga.

Art. 14

Votazione

- 14.1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno sono messe in votazione, dando di norma precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse sono poste in votazione nell'ordine determinato dal Presidente fino all'approvazione della proposta che abbia conseguito le maggioranze richieste ai sensi di legge e di Statuto. Il quorum deliberativo è accertato con riferimento al numero dei partecipanti presenti o collegati all'apertura della votazione su ciascun punto all'ordine del giorno.
- 14.2. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Salvo che l'Assemblea, con deliberazione della maggioranza del capitale rappresentato, si opponga, il Presidente stabilisce, di norma per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Per le votazioni il Presidente può stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun legittimato all'intervento; (iii) a mezzo sottoscrizione di schede, in tal caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i legittimati all'intervento possono esprimere il voto consegnando le schede, debitamente compilate, agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea; (iv) mediante uso di idonee apparecchiature elettroniche.
- 14.3. In caso di voto a mezzo sottoscrizione di schede, queste costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dal Personale Incaricato con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dal Personale Incaricato. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Le schede sono consegnate dal Personale Incaricato all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.
- 14.4. In caso di voto mediante uso di apparecchiature elettroniche, il sistema di voto elettronico adottato deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni, nonché l'identificazione del soggetto legittimato al voto che esprime voto favorevole, contrario o astenuto. Nelle votazioni elettroniche i diritti di voto sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione.

...

- 14.5. Il voto per corrispondenza ovvero mediante mezzi elettronici è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative applicabili.
- 14.6. I legittimati all'intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti. Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli e di quelli contrari nonché degli astenuti ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione anche con l'assistenza di tecnici esterni della Società per i relativi adempimenti. Nel caso di intervento all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* TUF, anche in via esclusiva, qualora non siano state conferite deleghe specifiche su proposte di deliberazione, le azioni di titolarità di tali soggetti sono scomutate dal calcolo del *quorum* deliberativo per ciascuna proposta di deliberazione sulla quale non sia stata conferita un'apposita istruzione di voto.
- 14.7. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. I provvedimenti di cui al precedente Articolo 11 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Art. 15

Candidature alle cariche sociali

- 15.1. Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle eventuali liste presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) segnala gli estremi di messa a disposizione del pubblico delle liste presentate, delle dichiarazioni rese dagli azionisti proponenti e dai candidati per le nomine alle cariche sociali, nonché dei *curricula vitae* presentati; (iii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.
- 15.2. Salvo che l'Assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza dei presenti, il Presidente può decidere di omettere la lettura della documentazione allegata alle eventuali liste presentate.

Art. 16

Proclamazione dei risultati

- 16.1. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio. Esaurito lo scrutinio, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, proclama i risultati delle votazioni, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo Statuto. In caso di nomina degli organi sociali, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi e/o ai quorum stabiliti dalla legge e/o dallo Statuto.

CAPO V

CHIUSURA DEI LAVORI

Art. 17

...

Chiusura dei lavori e verbale

- 17.1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
- 17.2. Il verbale dell'assemblea è redatto in conformità all'art. 2375 c.c. e contiene almeno: (i) il testo delle deliberazioni poste in votazione; (ii) una sintesi degli interventi e delle risposte fornite; (iii) l'esito delle votazioni con indicazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti. Il Presidente consegna al Notaio verbalizzante o al Segretario i documenti da allegare al verbale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

Disposizioni finali

- 18.1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 18.2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e dello Statuto riguardanti l'Assemblea della Società che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni contenute nel Regolamento.
- 18.3. Il consiglio di amministrazione potrà procedere ad aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento che siano: (a) meramente formali; (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dall'Assemblea (ivi incluse modifiche dello Statuto); ovvero (c) al fine di adeguarlo a successive modifiche di legge o regolamentari.

ALLEGATO D - STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA – SEDE – DOMICILIO

Art. 1. DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione: "Intred S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica (la "**Società**").

Art. 2. OGGETTO

- 2.1. La Società ha per oggetto lo sviluppo e lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e della telefonia di ogni genere al dettaglio e all'ingrosso in Italia e all'estero. In particolare, la Società potrà provvedere, direttamente o indirettamente, e previo il rilascio delle autorizzazioni necessarie:
- a. all'installazione ed all'esercizio in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili, in proprio e/o per conto di terzi, anche per il tramite di servizi di interconnessione;
 - b. alla fornitura e all'espletamento, in proprio e per conto di terzi, di servizi di telecomunicazione rivolti sia a soggetti pubblici che privati, inclusa la loro commercializzazione;
 - c. alla commercializzazione, alla vendita, al noleggio e all'installazione di servizi e prodotti inerenti le telecomunicazioni e servizi multimediali;
 - d. alla ricerca e allo sviluppo, la produzione ed eventuale commercializzazione di attrezzature tecniche (hardware e software) e di sistemi informativi;
 - e. allo svolgimento di servizi ed attività connessi o strumentali a quanto precede, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività di formazione e consulenza.
- 2.2. Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la Società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, di *leasing* in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.
- 2.3. Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 Codice Civile assumere, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti e consorzi, imprese, *joint ventures* costituite o costituende, sia italiane che straniere, aventi scopi affini, analoghi connessi o complementari al proprio sia direttamente che indirettamente, nonché partecipare a consorzi, a società consortili, a raggruppamenti di imprese e stipulare contratti di associazione in partecipazione.

Art. 3. SEDE

- 3.1. La Società ha sede in Comune di Brescia.
- 3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio italiano. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4. DURATA

- 4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 5. DOMICILIO

- 5.1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, in mancanza e ove rilevante, dal competente Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI - OBBLIGAZIONI

- PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI SOCI - RECESSO

Art. 6. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

- 6.1. Il capitale sociale è pari a Euro 10.078.272,00 suddiviso in n. 15.972.800 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) prive di indicazione del valore nominale.
- 6.2. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. In caso di comproprietà troverà applicazione la disciplina applicabile.
- 6.3. La Società può emettere, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, altre categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione assembleare. Tutte le azioni di una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o non convertibili in azioni, *warrants* e altri strumenti finanziari con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
- 6.4. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni, anche di categoria speciale, o di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.
- 6.5. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal consiglio di amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.
- 6.6. Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, ai termini e alle condizioni previste dal medesimo articolo.
- 6.7. L'assemblea straordinaria in data 18 aprile 2024 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 128.000, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata “*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*”, corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di *stock grant* denominato “Piano di Stock Grant 2024-2026” destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.
- 6.8. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF.
- 6.9. Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé solo, adesione al presente

Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità della legge e dello Statuto.

Art. 7. OBBLIGAZIONI

- 7.1. La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o “*cum warrant*”, nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.
- 7.2. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta all'assemblea, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.
- 7.3. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 8. PATRIMONI DESTINATI

- 8.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. Codice Civile.

Art. 9. FINANZIAMENTI SOCI

- 9.1. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa ad essa applicabile o ricevere versamenti a favore della Società senza obbligo di rimborso. Su richiesta dell'organo amministrativo della Società i soci potranno concedere finanziamenti con obbligo di rimborso sia fruttiferi di interessi sia infruttiferi, purché gli stessi non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi di legge. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 9.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 10. RECESSO

- 10.1. Il recesso potrà essere esercitato nei casi e con le modalità previste dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione di delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 10.2. I termini e le procedure per l'esercizio di tale diritto e il processo di liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle relative disposizioni di legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11. ASSEMBLEA

- 11.1. Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 11.3. L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, in un altro paese dell'Unione

Europea, Regno Unito o Svizzera.

- 11.4. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro tempore applicabili, contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.
- 11.5. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga a seguito di più convocazioni applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

Art. 12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 12.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla normativa applicabile e dal presente statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - (b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché il conferimento (su proposta motivata del collegio sindacale) dell'incarico al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - (c) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - (d) l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie nei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile e comunque entro i limiti previsti dalla disciplina si volta in volta applicabile alla Società;
 - (e) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
 - (f) tutte le deliberazioni sugli argomenti rimessi alla sua competenza dalla normativa applicabile, nonché le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto o dalla normativa applicabile per il compimento di atti degli amministratori.

Art. 13. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 13.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto (salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14. QUORUM ASSEMBLEARI

- 14.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera validamente secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si applica quanto previsto rispettivamente agli artt. 19 e 27.

Art. 15. LEGITTIMAZIONE E MODALITÀ DI TENUTA

- 15.1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 15.2. Il consiglio di amministrazione può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo i termini indicati dalle disposizioni normative vigenti. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini

per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

- 15.3. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere esercitato in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto, di volta in volta, dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. È ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga, se previsto nell'avviso di convocazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audio-conferenza e/o video-conferenza.
- 15.4. Come previsto dall'art. 125-bis.1 TUF, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa anche regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ovvero attraverso il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* TUF, ai termini e alle condizioni di cui all'art. 125-*bis* TUF medesimo.
- 15.5. Nei casi in cui l'assemblea si svolga con adunanza in luogo fisico o tramite intervento mediante mezzi di telecomunicazione (anche esclusiva), saranno legittimati a partecipare alla discussione sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente i soci che detengono una soglia individuale di possesso azionario superiore allo 0,1 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.
- 15.6. Per quanto riguarda il diritto di richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, del diritto di formulare proposte di deliberazione e di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno, si applica la disciplina pro tempore vigente, nei limiti di specificatamente previsto nel presente Statuto e nell'avviso di convocazione.

Art. 16. PRESIDENTE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 16.1. L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, l'assemblea elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, il presidente dell'adunanza.
- 16.2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su designazione del presidente, e, quando lo ritenga opportuno, da uno o più scrutatori anche non soci. Nei casi di legge o per volontà del presidente dell'assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.
- 16.3. Spetta al presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: (i) constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; (ii) accertare la regolare costituzione dell'assemblea e il numero legale per deliberare; (iii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; (iv) regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; (v) accertare e proclamare l'esito delle votazioni.
- 16.4. Ove adottato, lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.
- 16.5. Le riunioni Assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 17. ASSEMBLEE SPECIALI

- 17.1. Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO

Art. 18. ORGANO AMMINISTRATIVO

- 18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
- 18.2. Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni sulle seguenti materie:
- (i) la fusione e la scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, anche quale richiamati dall'articolo 2506-ter del Codice Civile;
 - (ii) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - (v) adeguamenti dello statuto richiesti da disposizioni normative;
 - (vi) trasferimento della sede sociale nel territorio italiano;
 - (vii) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del Codice Civile.

Art. 19. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 19.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 nominati dall'Assemblea. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i suddetti limiti.
- 19.2. I componenti del consiglio di amministrazione, che possono essere anche non soci, sono nominati per un periodo di 3 esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 19.3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del consiglio di amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.
- 19.4. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate:
- (i) hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari;
 - (ii) ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
 - (iii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
 - (iv) ciascuna lista reca i nominativi di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo;
 - (v) le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 devono includere ed

identificare almeno 1 candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, che dovrà altresì essere indicato al primo posto della relativa lista. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 deve includere e identificare almeno 2 candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, di cui 1 candidato in possesso di tali requisiti indicato come primo della lista e il secondo indicato tra il secondo e il penultimo posto della lista. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto (v), la lista si considera come non presentata;

- (vi) le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 devono inoltre includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto (vi), la lista si considera come non presentata.

19.5. Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.6. Le liste devono essere corredate da:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione);
- (iii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente ed, eventualmente, dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; e
- (v) ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono sono tempestivamente comunicate alla Società.

19.7. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio o dei soci che le abbiano presentate nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Per comprovare la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano una lista, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione stessa. Tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché pervenga alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

19.8. Determinato da parte dell'Assemblea il numero di amministratori da eleggere, si procede

come segue:

- (i) qualora il numero di amministratori da eleggere sia pari o inferiore a 9: (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; (ii) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista;
- (ii) qualora il numero di amministratori da eleggere sia pari o superiore a 10 e siano state presentate almeno due liste di minoranza: (i) dalla Lista di Maggioranza sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne due; (ii) un amministratore è eletto, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, dalla prima lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; e (iii) un secondo amministratore è eletto, con le medesime modalità, dalla seconda lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; e
- (iii) qualora il numero di amministratori da eleggere sia pari o superiore a 10 ma sia stata presentata una sola lista di minoranza, si applica quanto previsto al precedente punto (i), e dalla predetta lista di minoranza è tratto un solo amministratore.

Ai fini del presente Paragrafo 19.8, per “lista di minoranza” si intende qualsiasi lista diversa dalla Lista di Maggioranza che (a) non sia collegata, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con la Lista di Maggioranza né, nel caso di cui al precedente punto (ii), con l’altra lista di minoranza, e (b) abbia conseguito in assemblea una percentuale di voti almeno pari alla soglia minima prevista dal successivo articolo 19.9.

- 19.9. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 19.10. Qualora venga presentata una sola lista, l’assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’assemblea, fermo l’obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell’equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Qualora sia presentata una sola lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e tale lista contenga un numero di candidati inferiore a 3, si applica il successivo art. 19.12, fatta salva la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione tratto dall’unica lista presentata.
- 19.11. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito con il primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato, e/o indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o indipendente non eletto delle altre liste secondo l’ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del consiglio di amministrazione risulti conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà, ove possibile, con delibera assunta dall’Assemblea a

maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti, ovvero il consiglio di amministrazione procederà a convocare tempestivamente un'Assemblea ordinaria che delibererà sull'integrazione dell'Organo Amministrativo, in base a candidature presentate dai Soci.

- 19.12. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.
- 19.13. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
- 19.14. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 19.15. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. Nel caso in cui in capo a un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di onorabilità normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, tale amministratore decade dalla carica. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
- 19.16. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite massimo di cui al paragrafo 19.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica. In tale circostanza non si applica il meccanismo del voto di lista; nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.
- 19.17. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2396-undecies del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In caso di indisponibilità dei candidati non eletti appartenenti alla lista dell'amministratore venuto meno, si procederà ai sensi dell'articolo 2396-undecies del Codice Civile.
- 19.18. Gli amministratori cooptati dal consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del consiglio di cui al presente articolo 19 e della normativa vigente in materia di amministratori indipendenti ed equilibrio tra i generi. Nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.
- 19.19. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi 19.17 e 19.18 devono in ogni caso garantire la presenza di un numero necessario di amministratori in possesso dei

requisiti di indipendenza e il rispetto della disciplina come sopra precisata *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione del consiglio di amministrazione dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale. Il consiglio resterà tuttavia in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 20.1. Se l'assemblea non vi ha provveduto, il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente.
- 20.2. Il consiglio, su proposta del presidente, nomina uno o più segretari, anche in via permanente ed anche al di fuori del consiglio di amministrazione.
- 20.3. Il consiglio potrà nominare uno o più vicepresidenti avente funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente. Nell'ipotesi di nomina di più vicepresidenti, le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei vicepresidenti.
- 20.4. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua impossibilità, chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 20.5. Quando si dovesse riscontrare la contemporanea mancanza del Presidente e del o dei Vicepresidente/i, il soggetto legittimato a presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione è nominato dai consiglieri presenti.

Art. 21. ORGANI DELEGATI

- 21.1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381-*bis* del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vicepresidente/i, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
- 21.2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte, oltre ai consiglieri nominati dal consiglio, di diritto anche il presidente e tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
- 21.3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 21.4. Gli amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 21.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche esterno al consiglio di amministrazione. Con l'atto di nomina, il consiglio di amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del direttore generale che può essere revocato dallo stesso consiglio in ogni tempo.
- 21.6. Non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della società e la determinazione delle relative strategie. Ove esterno al consiglio, il direttore generale partecipa, su invito, alle riunioni del consiglio di amministrazione senza

diritto di voto.

- 21.7. Il consiglio può altresì nominare procuratori, determinandone i poteri.
- 21.8. Anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle previsioni dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca, il consiglio può istituire al proprio interno comitati cui attribuire funzioni istruttorie, consultive e propositive su specifiche materie, stabilendone le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 22. ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1. Salvo quanto disposto dal successivo Paragrafo 22.3, il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione nel comune dove ha sede la Società o altrove (posto che la riunione sia comunque tenuta in un paese dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno due consiglieri di amministrazione.
- 22.2. Ai sensi dell'articolo 2388 del Codice Civile, le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie, anche in via esclusiva, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. In tale evenienza:
- (i) il presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
 - (ii) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 22.3. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Anche qualora la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, oltre che dal segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.
- 22.4. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso un avviso di convocazione inviato a ciascun amministratore mediante raccomandata, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, purché sia data prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto fino a 1 giorno di calendario precedente.
- 22.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo). In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione, se presente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 22.6. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno.
- 22.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Se vi sono più vice presidenti ha precedenza il vice presidente più anziano di età. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di

amministrazione, ovvero chi agisce in sua vece, può altresì invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci della Società, senza diritto di voto.

- 22.8. Gli organi delegati riferiscono, oralmente o per iscritto, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale – e in assenza di organi delegati gli amministratori riferiscono al collegio sindacale – in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e con cadenza almeno trimestrale, ovvero con la maggiore frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 22.9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 23. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 23.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limitazioni.
- 23.2. La rappresentanza della Società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega nei limiti delle loro attribuzioni o ai direttori generali, ove nominati.

Art. 24. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 24.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il compenso determinato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
- 24.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, e può essere formata da una parte fissa ed una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, e/o consistere (i) nel diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato azioni o altri strumenti finanziari della Società, anche di futura emissione, e/o (ii) nell'assegnazione di azioni (*stock grant*).
- 24.3. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 25. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- 25.1. Ove richiesto dalla legge, il consiglio di amministrazione – previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del collegio sindacale – nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza di almeno 3 anni in materia contabile, economica e/o finanziaria ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali ovvero funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie ovvero gli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.2. Il compenso spettante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione.
- 25.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Art. 26. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia. Le

procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza Assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

- 26.2. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla stessa procedura.
- 26.3. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Art. 27. COLLEGIO SINDACALE

- 27.1. Il collegio sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati dall'assemblea.
- 27.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 27.3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi e determina il compenso loro spettante.
- 27.4. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate:
- (i) hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Società. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
 - (ii) ogni socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore*, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare

liste diverse;

- (iii) le liste presentate si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nelle quali i candidati sono elencati con numeri progressivi. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente;
- (iv) ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3, deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme alla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione all'equilibrio tra i generi, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

27.5. Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

27.6. Le liste devono essere corredate da:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- (iv) l'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato;
- (v) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dalla normativa applicabile; nonché
- (vi) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

27.7. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

27.8. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate più liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate ulteriori liste di candidati sino al termine successivo stabilito dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In tal caso, la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste viene ridotta alla metà.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente

punto (i) sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale e il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista.

- 27.10. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 27.11. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge. Qualora sia presentata una sola lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e tale lista contenga un numero di candidati inferiore a quelli necessari per la nomina integrale del Collegio Sindacale, si applica il successivo art. 27.15, fatto salva la nomina di almeno un componente effettivo (al quale spetterà anche la presidenza) e uno supplente tratto dall'unica lista presentata.
- 27.12. Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo del voto di lista sopra indicato non sia assicurata una composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati ovvero, in difetto, nell'ambito dei candidati delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.
- 27.13. Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
- 27.14. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo collegiale. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa; si applica il successivo Paragrafo 27.15. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, ove nominato.
- 27.15. Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante il voto di lista non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi, quale sopra precisata. Nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.
- 27.16. Il collegio sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal consiglio di amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.
- 27.17. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità previste per il consiglio di amministrazione all'Articolo 22.

Art. 28. REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 28.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri, le responsabilità e le modalità di determinazione del corrispettivo della società di revisione

sono disciplinati dalla normativa pro tempore applicabile.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 29. ESERCIZIO SOCIALE

- 29.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. BILANCIO ED UTILI

- 30.1. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 30.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata la quota del 5% per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo o accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.
- 30.3. Ricorrendo i presupposti di legge, il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti di legge.
- 30.4. L'assemblea, ordinaria o straordinaria secondo competenza, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili in base alla normativa applicabile, in denaro o in natura, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
- 30.5. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, secondo competenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 30.6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 31.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, e in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.
- 31.2. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32. NORME APPLICABILI

- 32.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.